

Edizione data, 14/01/2026

ALLEGATO 4

MODELLO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP) PER I PRODOTTI ASSICURATIVI

Ai sensi della vigente normativa, Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente Modulo, prima della sottoscrizione della proposta o del contratto di assicurazione. Il documento può essere fornito con modalità non cartacea se appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo e il contraente lo consente (art. 120-*quater* del Codice delle Assicurazioni private).

Sezione I – Informazioni generali sul distributore che entra in contatto con il contraente

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il registro unico degli intermediari assicurativi (RUI) sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it).

Cognome e Nome: GORNATI MASSIMILIANO

Numero e data di iscrizione nel registro: Sez A Rui nr: A 000245193 in data 08/03/2018

in qualità di responsabile dell'attività di Intermediazione assicurativa della società MG – ASSICURAZIONI SRLS iscritta al RUI nr. A 000679244 in data 10/03/2021

Sede Legale: VIA G. POZZI, 11 – 20009 VITTUONE (MI)

Sede Operativa: VIA G. POZZI, 11 – 20009 VITTUONE e VIA SEMPIONE, 152 – 20016 PERO (MI)

Recapito telefonico 02.90111261

Indirizzo internet e di posta elettronica: www.mgassicurazioni.it – info@mgassicurazioni.it

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell'agenzia: mgassicurazioni2021@pec.it

Eventuale indirizzo Internet attraverso cui avviene la promozione e il collocamento oppure la sola promozione di contratti di assicurazione: www.mgassicurazioni.it

L'Autorità competente a vigilare sull'attività di distribuzione svolta è IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni)

Sezione II – Informazioni sul modello di distribuzione

a) L'intermediario dichiara di agire per conto di una impresa di assicurazione o più imprese di assicurazione
La denominazione dell'Impresa di cui distribuisce il prodotto è:
Helvetia Vita S.p.A.

b) il contratto è stato distribuito sulla base di un accordo di collaborazione, ai sensi dell'art. 22, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, nr. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, nr. 121, con i seguenti intermediari:

Proponente - nome intermediario – Rui sez.

Emittente - nome intermediario – Rui sez.

Sezione III – Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d' interessi

- a) l'Intermediario **non** è detentore di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'impresa di assicurazione;
- b) un'impresa di assicurazioni o l'impresa controllante di un'impresa di assicurazioni **non** è detentrica di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società di intermediazione per la quale l'intermediario opera;

ALLEGATO 4

MODELLO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP) PER I PRODOTTI ASSICURATIVI

Sezione IV – Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

Con riguardo al contratto proposto l'Intermediario:

- a) fornisce una consulenza ai sensi dell'articolo 119-ter comma 3 del Codice delle Assicurazioni Private ossia una raccomandazione personalizzata (contenente i motivi per cui un particolare contratto è ritenuto più indicato a soddisfare le richieste e le esigenze del contraente medesimo)
- b) non fornisce una consulenza basata su un'analisi imparziale e personale ai sensi dell'articolo 119-ter comma 4 del Codice delle Assicurazioni Private, in quanto fondata sull'analisi di un numero sufficiente di prodotti assicurativi disponibili sul mercato che gli consenta di formulare una raccomandazione personalizzata secondo criteri professionali in merito al prodotto adeguato a soddisfare le esigenze del Cliente
- c) fornisce consulenza obbligatoria e gratuita ai sensi dell'art. 121-septies del Codice delle Assicurazioni Private
- d) fornisce consulenza su base indipendente
- e) fornisce una valutazione periodica dell'adeguatezza dei prodotti d'investimento assicurativi
- f) distribuisce i contratti in modo esclusivo di una o più imprese di assicurazione
- g) dichiara di avere messo a disposizione nei propri locali e/o pubblicato sul sito internet l'Elenco delle Imprese di Assicurazione con le quali ha o potrebbe avere un rapporto d'affari e di aver informato il contraente della facoltà di richiedere la consegna o la trasmissione dell'Elenco delle Imprese: Helvetia Vita S.p.A.
- h) fornisce in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata; consegna al contraente il KID (documento contenente le informazioni chiavi per il prodotto d'investimento assicurativo di cui al Regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014) ed il DIP aggiuntivo IBIP (documento informativo precontrattuale aggiuntivo di cui all'art. 185 del Codice delle Assicurazioni Private) sui quali sono indicate le informazioni oggettive sul prodotto
- i) fornisce le strategie di investimento proposte, inclusi opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati ai prodotti d'investimento assicurativi proposti o a determinate strategie di investimento proposte;
- j) consegna al contraente il KID (documento contenente le informazioni chiavi per il prodotto d'investimento assicurativo di cui al Regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014) ed il DIP aggiuntivo IBIP (documento informativo precontrattuale aggiuntivo di cui all'art. 185 del Codice delle Assicurazioni Private) sui quali sono indicate le strategie di investimento e avvertenze sui rischi associati

Sezione V – Informazioni sulle remunerazioni e sugli incentivi

L'intermediario fornisce al cliente le seguenti informazioni:

- a) il compenso percepito dall'intermediario consiste in una commissione inclusa nel premio assicurativo e liquidata dall'impresa per cui è svolta l'attività;
- b) gli importi relativi a costi e oneri del prodotto vengono forniti mediante la consegna al contraente del KID (documento contenente le informazioni chiavi per il prodotto d'investimento assicurativo di cui al Regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014) e del DIP aggiuntivo IBIP (documento informativo precontrattuale aggiuntivo di cui all'art. 185 del Codice delle Assicurazioni Private)

Sezione VI – Informazioni sui pagamenti dei premi

Con riferimento al pagamento dei premi dichiara:

ALLEGATO 4

MODELLO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP) PER I PRODOTTI ASSICURATIVI

- che i premi pagati dal contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario stesso, costituiscono patrimonio autonomo e separato rispetto a quello dell'intermediario stesso;

Sezione VII – Informazione sugli strumenti di tutela del contraente

Si precisa che:

- a) l'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge;
- b) è facoltà del contraente, ferma la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'intermediario o all'Impresa proponente (secondo le modalità evidenziate nel DIP aggiuntivo e riferite all'impresa proponente competente) e, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in assenza di riscontro da parte dell'intermediario o dell'Impresa entro il termine di legge, di rivolgersi, allegando documentazione relativa al reclamo trattato all'IVASS o la Consob, secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi.
- c) facoltà per il contraente di:
presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo dell'intermediario e/o all'impresa in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge, tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org), dove è possibile consultare gli ulteriori requisiti di ammissibilità, le informazioni relative alla modalità di presentazione del ricorso e ogni altra indicazione utile.

Sezione VIII – Informazione sul diritto all'oblio oncologico

Si informa che il contraente (o l'assicurato, qualora non coincidano) può:

- a) esercitare il diritto all'oblio oncologico previsto dall'articolo 2 della Legge 7 dicembre 2023, n. 193, conformemente a quanto indicato dagli artt. 56-bis, 56-ter e 68-bis del Reg. IVASS n. 40/2018, rinviando al DIP aggiuntivo la lettura di tutte le pertinenti informazioni;
- b) le clausole contrattuali stipulate in contrasto con il diritto all'oblio oncologico sono nulle. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.